

Codice DB1015

D.D. 16 ottobre 2014, n. 297

**Integrazione alla convenzione approvata con determinazione dirigenziale n. 230 del 24.07.2014.**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 230 in data 24.07.2014 del Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa delle Acque, è stata approvata una collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte – Direzione Ambiente, il Dipartimento Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (D.I.A.T.I.) del Politecnico di Torino ed ENEA in materia di derivazioni idriche ad uso idroelettrico;

con lo stesso provvedimento di cui sopra è stato contestualmente approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra gli Enti interessati e le attività operative da sviluppare; vista la nota di ENEA, protocollo n. 56232/UTTS del 2.10.2014, con la quale si chiede di effettuare alcune integrazioni allo Schema di Convenzione approvato con la D.D./DB1015 n. 230 del 24.07.2014, riguardanti la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

considerato che tale integrazione non modifica in alcun modo il contenuto tecnico e le attività operative previsti dalla collaborazione stipulata, né l’impegno economico da parte della Regione Piemonte;

dato atto che al momento non sono previste attività di personale regionale presso sedi di lavoro ENEA e che, qualora ne ricorresse l’eventualità, ENEA dovrà preventivamente rendere note le disposizioni del Codice di Comportamento dei Dipendenti ENEA e di sicurezza in vigore presso ENEA.

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa alle “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la legge regionale n. 7 del 4 luglio 2005 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

*determina*

✓ di approvare l' Addendum di cui alla nota di ENEA protocollo n. 56232/UTTS del 2.10.2014, e quivi allegato, quale parte integrante dello Schema di Convenzione approvato con D.D. n. 230/DB10.15 del 24.07.2014;

✓ di prevedere che per la firma si proceda con le medesime modalità previste dalla D.D./DB1015 n. 230 del 24.07.2014 per la convenzione '*madre*';

✓ di prevedere che, qualora le attività di cui alla convenzione comportassero la presenza di personale regionale presso luoghi di lavoro ENEA, ENEA preventivamente dovrà rendere note le disposizioni del Codice di Comportamento dei Dipendenti ENEA e di sicurezza in vigore presso ENEA.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente  
Paolo Mancin

Allegato

**Addendum  
alla  
Convenzione tra  
la Regione Piemonte-Direzione Ambiente-Settore Tutela Quantitativa e Qualitativa della Acque,  
il Politecnico di Torino  
Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture  
ed ENEA  
per la Collaborazione Istituzionale in materia di derivazioni idriche ad uso energetico:  
completamento e calibrazione  
di un  
Documento Tecnico per la valutazione degli impatti prodotti**

Le Parti concordano quanto segue:

le attività delle Parti saranno svolte osservando le disposizioni della normativa sulla sicurezza (D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i) e qualora l'ENEA debba ospitare personale esterno, tale personale dovrà attenersi alle disposizioni del Codice di Comportamento Dipendenti ENEA e di sicurezza in vigore presso l'ENEA.

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Per la Regione Piemonte  
(firmato digitalmente)

Per il Politecnico di Torino  
(firmato digitalmente)

Per l'ENEA  
(firmato digitalmente)